

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5184 R	22 maggio 2002	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 17 settembre 2001 presentata nella forma
elaborata da Rodolfo Pantani concernente la modifica dell'art. 16 cpv. 1
lett. a) della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e
gamberi indigeni del 26 giugno 1996
(v. messaggio 18 dicembre 2001)**

1. L'INIZIATIVA PANTANI

Il deputato Pantani considera incongruente il fatto che i pescatori professionisti, detentori delle patenti P1 (professionale) e P2 (semiprofessionale), non possano praticare la pesca come dilettanti nei laghi e fiumi del cantone senza ottenere un'ulteriore patente come dilettanti.

Propone dunque con la sua iniziativa che l'ottenimento delle patenti P1 e P2 includano l'autorizzazione alla pesca amatoriale.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La Commissione della legislazione ha esaminato la problematica, anche alla luce del messaggio n. 5184 con cui il Consiglio di Stato si pronuncia sull'iniziativa Pantani. Il Consiglio di Stato propone di respingere l'iniziativa, che considera in contrasto con l'intento, inerente alla legge del 1996, di separare la pesca professionale da quella dilettantistica.

La Commissione condivide l'intento del Governo di rivalutare la pesca professionistica sui laghi Ceresio e Verbano. Si tratta di un'attività economica qualificata, che permette di fornire al mercato alimentare locale prodotti di qualità, che rientrano nelle tradizioni gastronomiche del paese. È però un fatto che gli eventi degli ultimi decenni - inquinamento delle acque, immissione di specie aliene che hanno compromesso le popolazioni indigene, aumento delle importazioni ittiche a basso prezzo - hanno fortemente ridimensionato la pesca professionale e il suo prodotto economico. I detentori delle patenti professionali e semiprofessionali sono in numero alquanto ridotto. Non si vede dunque quali conseguenze negative potrebbe avere, per l'economia e l'ecologia della pesca, la concessione a queste scarse decine di persone del permesso di praticare la pesca con la lenza nei fiumi e nei laghetti montani.

In effetti, l'indicazione del messaggio, secondo cui i pescatori professionisti possono richiedere, a pagamento, le patenti di tipo D (dilettantistica) e T (turistica), regge poco anche dal punto di vista delle finanze. Il detentore della patente P, che paga in ragione dei giorni di pesca effettiva e non annualmente, pagherebbe comunque di più per un giorno di pesca dilettantistica con patente P che non per lo stesso periodo con le altre patenti.

3. CONCLUSIONI

La Commissione propone dunque di accettare l'iniziativa Pantani, ma tiene conto dell'obiezione del messaggio al testo della modifica di legge proposta da Pantani, che formalmente autorizzerebbe la pesca con reti "per tutte le acque pubbliche del Cantone".

Con l'accordo dell'iniziativista, propone dunque la modifica dell'art. 16 cpv. 1 lett. a), come all'annesso disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Canonica, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bertoli -

Bobbià - Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio -

Duca Widmer - Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -

Nova - Pantani - Righinetti

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 17 settembre 2001 presentata nella forma elaborata da Rodolfo Pantani;
- visto il messaggio n. 5184 del 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 maggio 2002 n. 5184R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 16 cpv. 1 lett. a)

¹Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

- a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:
 - Categoria P1, professionale fr. 1'000.-
 - Categoria P2, semiprofessionale fr. 1'000.-Le patenti di tipo P valgono anche per la pesca con lenza per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.